

Scheda 34 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE

“Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all’Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 TFUE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004. In ogni caso, ha già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Intanto, per riqualificare l’area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell’Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 35- Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omissso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente la procedura è pervenuta allo stadio di Parere motivato ex art. 228 TFUE (del 19.12.2005).

La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 36 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale direttiva prevede l’istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Zone Speciali di protezione (ZSP), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di ZSP sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). L’attribuzione della denominazione di SIC a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di ZSP: infatti gli Stati membri, sulla base dell’elenco di SIC redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di ZSP alle zone in questione. La direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle ZSP, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell’habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale “valutazione dell’incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dalla valutazione del disposto combinato di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell’elenco dei SIC approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell’adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in uno dei SIC ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l’equilibrio geologico del territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l’inosservanza della dir.92/43/CE, sopra citata, da parte delle autorità italiane laddove hanno autorizzato l’esecuzione del progetto in questione, risale ad un periodo antecedente il 19 luglio 2006, data di iscrizione dell’area nell’elenco dei SIC redatto dalla Commissione, perpetuandosi peraltro anche in un periodo successivo, dal momento che nessuna variazione è stata apportata al progetto, tale da renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell’habitat e della specie.

Stato della Procedura

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Procedura invariata

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente e senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.p.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale; la Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise s.r.l. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. Il concorso, infatti, risulta più idoneo a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non intende, per acquisire un servizio, rivolgersi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla pubblica amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante, da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise s.r.l.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non attesterebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

Stato della Procedura

IL 30/9/2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di annullamento del contratto stesso perchè illegittimo, l'amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Aggravio degli oneri di bilancio.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonché con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto legge 5/10/1993 n. 400. Con Messa in Mora, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, dell'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonché il Piano di utilizzazione del Demanio regionale di quella stessa regione, il quale, in coerenza con i principi indicate nella predetta legge, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il previo concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la libertà di stabilimento di impresa degli imprenditori comunitari stranieri. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25. Tuttavia, la Commissione rileva come detta legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18, un inciso estraneo al testo originario del decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del decreto legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato, secondo la quale le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

Stato della Procedura

Il 5/5/2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0676	Mancata attuazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0119	Mancato recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	PM ex 228 TCE C- 539/07 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2010/0676 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa alle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità.

Ai sensi dell'art. 3 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee all'attuazione della direttiva stessa, entro il 9 maggio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, stante la circostanza per cui il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nel sistema istituzionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 la Commissione ha trasmesso una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.